



COMUNE DI UDINE

OGGETTO: Adozione Variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa all'ambito scheda norma H2.07 e limitrofo nodo viario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conforma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

VISTO che lo stesso PRGC, nell'ambito delle sue prescrizioni ed indicazioni, inquadra all'interno del sistema della produzione e del commercio, come zona per attrezzature commerciali di interesse comunale e/o sovracomunale, l'ambito di Via Del Partidor sul quale esiste uno stabilimento per l'imbottigliamento di bevande, in disuso ormai da molti anni per il trasferimento ad altra sede delle attività ivi espletate;

RILEVATO che gli interventi nell'ambito territoriale anzidetto sono disciplinato dallo strumento urbanistico generale mediante la scheda norma H2.07;

VISTO che la Ditta proprietaria dell'immobile ha sviluppato un programma di recupero del complesso dimesso, per renderlo idoneo alla allocazione di attività commerciali di interesse anche sovracomunale.

PRESO ATTO che lo sviluppo di programmi commerciali nel sito corrisponde agli obiettivi esplicitati dallo strumento generale di governo del territorio;

RILEVATO che la piena funzionalità dell'insediamento, nel quadro delle funzioni per lo stesso proposte, implica una contestuale e coerente revisione sia dello strumento urbanistico in essere, che del piano comunale di disciplina delle grandi strutture di vendita, finalizzata alla definizione dei limiti massimi di superficie di vendita attuabili in rapporto, e in dipendenza, dei possibili interventi di miglioramento del sistema viario di appoggio;

PRESO ATTO che lo studio specifico di impatto dell'insediamento sul sistema viario ha evidenziato la sostenibilità della proposta di recupero, ed ha definito le caratteristiche degli interventi da effettuare in particolare sulla intersezione stradale tra Viale Palmanova e Via Del Partidor;

VISTO che la nuova previsione di incrocio a rotatoria rende sostenibile la previsione insediativa, e produce positivi effetti sulla fluidità complessiva della circolazione veicolare nelle strade interessate;

CONSIDERATO che l'intervento infrastrutturale, tra l'altro, pone in sicurezza le percorrenze ciclopedonali alle quali, in prossimità al nodo viario, viene riservata una corsia di marcia dedicata;

PRESO ATTO che per la attuazione delle previsioni insediative, coerenti con l'inquadramento di base già vigente nel PRGC in essere, è necessario un adattamento dello stesso piano regolatore per permettere l'attuazione degli interventi infrastrutturali aventi rilevanza generale di interesse collettivo, e per consentire la perimetrazione dell'ambito di intervento tenendo conto dell'assetto proprietario locale, senza variazione di destinazione delle aree, salvo i sedimi necessari agli interventi sulla viabilità;

DATO atto che la variante introduce nelle norme di attuazione relative ai parcheggi all'art.56, i criteri di determinazione dei parcheggi con riferimento alle attività commerciali che pongono in vendita generi non alimentari a basso impatto come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.R. 29/2005;

CONSIDERATO che con nota in data 11.11.2015 la Società Eni Spa, informata con comunicazione del 25.03.2015 delle variazioni da apportare al PRGC, ha comunicato tra l'altro *“di prendere atto della volontà del Comune di Udine di destinare l'area tutta Eni a viabilità pubblica”*;

CONSIDERATO che con nota in data 29.04.2015 i sig.ri Dotto Maria e Pittolo Renato, entrambi proprietari dell'area foglio 58 paricelle 55 e 696, hanno chiesto la modifica della scheda norma H2.07 *“ da zona H2.07 a H3 conformemente all'adiacente immobile di proprietà foglio 58 particella 50”*.

VISTO l'elaborato di variante redatto in data 10 febbraio 2016 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione;
- Zonizzazione – Tavola Z4 – stralcio stato di fatto e variante;
- Tavola P – Pianificazione Attuativa e Schede Norma – stralcio stato di fatto e variante;
- Norme Tecniche di Attuazione – stralcio stato di fatto e variante;

- Norme Tecniche di Attuazione – Appendice 3 – Quaderno delle Schede Norma del PRGC – scheda norma H2.07 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano Struttura – Tavola PS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano Struttura – Tavola TS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione assenza effetti sui S.I.C. (ora Z.S.C.);
- Relazione verifica preventiva V.A.S.;
- Asseverazione aspetti geologici;

RITENUTO di condividere i contenuti dell’elaborato come sopra redatto;

VISTO che le variazioni alle previsioni infrastrutturali dello strumento urbanistico generale attengono anche alle modalità di rappresentazione assunte nei documenti del piano struttura, pertanto, in rapporto al disposto dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21, la presente variante non è di livello comunale;

DATO ATTO che, di conseguenza, la variante in argomento viene assoggettata al percorso procedurale sancito dall’articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, e s.m.i.;

RILEVATO che i contenuti della variante sono coerenti con il documento degli “obiettivi e strategie” del vigente piano regolatore generale comunale; in particolare, si evidenzia che gli obiettivi per le aree in esame prevedono, tra l’altro, di “migliorare l’accessibilità ai luoghi del commercio in particolar modo lungo le cosiddette ‘strade commerciali o mercato’”, di “migliorare la qualità insediativa e la sostenibilità dei luoghi del commercio”, e il “miglioramento delle prestazioni della rete viaria soprattutto per le connessioni di attraversamento veloce, intercomunali e interquartierali “, e le strategie prevedono, tra l’altro, il “riordino delle attività commerciali secondo criteri e regole legate alla accessibilità e alla presenza sul territorio”, la “previsione di interventi ed opere capace di migliorare l’accessibilità ai luoghi del commercio”, la “valorizzazione delle previsioni infrastrutturali comunali ed intercomunali capaci di agire in modo funzionale sulla rete viaria esistente”, il “completamento e messa in rete fisica e funzionale dei sistemi dedicati alla mobilità lenta ...”, la “progettazione delle opere infrastrutturali coerentemente con il quadro territoriale esistente e previsto”;

VISTA la relazione inerente i siti di importanza comunitaria (SIC), ora zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del 03 aprile 2000;

VISTO il documento relativo alla verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs.n. 4/2008) redatta dall’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica;

RILEVATO che tale verifica, redatta secondo i criteri dell'allegati I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in oggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO che a termini di legge l'Autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta comunale, mentre il Consiglio comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

RITENUTO che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa, dopo aver conseguito i necessari ed opportuni pareri, anche successivamente all'adozione della variante;

VALUTATO pertanto di dare corso alla adozione della variante, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà compiersi prima della approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo sarà dato atto di tale verifica;

RITENUTO, alla luce dei contenuti della variante, di indicare alla Giunta le seguenti autorità ambientali cui richiedere il parere in merito alla relazione ambientale sopra specificata:

- La Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;
- Uffici e servizi comunali con competenza in materia ambientale e di viabilità;

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte seconda e dalla Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004;

DATO ATTO che il provvedimento non comporta diretti effetti sulla situazione economico – patrimoniale dell'Ente, in quanto tali aspetti saranno trattati in sede di pianificazione attuativa;

VISTE le leggi regionali 5/2007 e s.m.i., e 21/2015;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile,

DELIBERA

1. di adottare la variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa all'ambito scheda norma H2.07 e limitrofo nodo viario, ai sensi dell'articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, in conformità all'elaborato redatto in data 10 febbraio 2016 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione;
- Zonizzazione – Tavola Z4 – stralcio stato di fatto e variante;
- Tavola P – Pianificazione Attuativa e Schede Norma – stralcio stato di fatto e variante;

- Norme Tecniche di Attuazione – stralcio stato di fatto e variante;
 - Norme Tecniche di Attuazione – Appendice 3 – Quaderno delle Schede Norma del PRGC – scheda norma H2.07 – stralcio stato di fatto e variante;
 - Piano Struttura – Tavola PS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
 - Piano Struttura – Tavola TS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
 - Relazione assenza effetti sui S.I.C. (ora Z.S.C.);
 - Relazione verifica preventiva V.A.S.;
 - Asseverazione aspetti geologici;
2. di allegare alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, l'elaborato di cui al precedente punto 1.;
3. di stabilire che prima della approvazione definitiva della presente variante dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte dell'Autorità competente, sulla base della relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
4. di comunicare in qualità di Autorità procedente, quale indicazione all'Autorità competente, comunque autonoma nell'assunzione delle sue determinazioni, in considerazione della natura delle variazioni in argomento, le seguenti autorità ambientali cui richiedere il parere in merito alla relazione ambientale sopraspecificata:
- la Commissione Locale per il Paesaggio;
 - gli Uffici comunali con competenza in materia ambientale e di viabilità;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.